



# L'Inps invia un messaggio agli operatori in attesa della conversione del d.l. Renzi sul lavoro

di Nicola Porelli

Tag: #Renzi #lavoro #inps #messaggio

L'Inps con il messaggio n. 4152 del 17 aprile 2014, fornisce le **prime indicazioni in materia contributiva** su una parte delle novità contenute nel **D. L. 20 marzo 2014, n. 34**, entrato in vigore il giorno successivo.

In particolare, l'Istituto interviene sui **“risvolti immediati di natura più marcatamente contributiva” relativi ai contratti a tempo determinato e all'apprendistato.**

L'Istituto previdenziali “promette” ulteriori indicazioni sulle restanti disposizioni contenute nel decreto in materia di DURC e contratti di solidarietà difensivi, dopo l'emanazione dei relativi decreti attuativi.

Tutto ciò, naturalmente, **in attesa che il D.L. n. 34/2014 venga convertito in legge.**

Si sotto riporta una scheda riepilogativa di quanto contenuto nel messaggio Inps.

<b>Premessa</b>	<b>Messaggio Inps n. 4152 del 17-04-2014</b>  <b>Oggetto:</b> <i>DL marzo 2014, n. 34. Prime indicazioni in materia contributiva. Restituzione del contributo addizionale ASpl ex art. 2 c. 30 della legge 28 giugno 2012, n. 92 e contratto di apprendistato. Chiarimenti.</i>  <b>Fonti:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>▪ <b>Decreto Legge 20 marzo 2014, n. 34</b>, “Disposizioni urgenti per favorire il rilancio dell'occupazione e per la semplificazione degli adempimenti a carico delle imprese”, pubblicato sulla G.U. 20 marzo 2014, n. 66.</li></ul>
<b>1. Contratti a tempo determinato</b>	
<b>Premessa</b>	Articolo 1 D.L. 34/2014: <ul style="list-style-type: none"><li>- fa <b>venir meno</b> - a far tempo dal 21 marzo 2014 - le <b>ragioni giustificatrici</b> del contratto a tempo determinato (anche per i contratti di somministrazione di lavoro a tempo determinato).</li><li>- è sempre consentita l'apposizione di un termine al contratto di lavoro subordinato, purché la <b>durata complessiva del rapporto</b> - comprensiva di</li></ul>

	eventuali proroghe - <b>non superi trentasei mesi.</b>
<b>1.1 Contributo addizionale ASpI</b>	<p>La L. 92/2012 ha introdotto un <b>contributo addizionale, pari all'1,40%</b> della retribuzione imponibile, dovuto dai datori di lavoro con riferimento ai rapporti di lavoro subordinato <b>non a tempo indeterminato.</b></p> <p>La stessa legge stabilisce dei <b>casi di esclusione</b>, tra i quali, le <b>assunzioni a termine in sostituzione di lavoratori assenti.</b></p> <p><b>Operatività</b> I datori di lavoro dovranno <b>continuare a dare notizia della particolare tipologia assuntiva</b> e, quindi, dovranno continuare a compilare il flusso UniEmens secondo le indicazioni contenute nell'allegato tecnico, valorizzando l'elemento &lt;Qualifica3&gt; con il previsto codice A.</p> <p><b>N.B. Si consiglia di continuare a specificare le ragioni sostitutive direttamente nel contratto di assunzione.</b></p>
<b>1.2 Sgravio contributivo in favore delle assunzioni di dipendenti in sostituzione di lavoratori in congedo</b>	<p>L'articolo 4 del D.lgs 26 marzo 2001, n. 151 ("T.U. delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità"), prevede: - <b>nelle aziende con meno di venti dipendenti</b> - <b>la concessione di uno sgravio contributivo del 50 per cento, in caso di assunzione di dipendenti a tempo determinato in sostituzione di lavoratrici e lavoratori in congedo.</b></p> <p><b>Operatività</b> Ai fini dell'accesso e della fruizione dell'agevolazione spettante, i datori di lavoro interessati <b>continueranno ad indicare i lavoratori interessati</b> con il codice tipo contribuzione 82 nell'elemento &lt;TipoContribuzione&gt;del flusso Uniemens.</p> <p><b>N.B. Si consiglia di continuare a specificare le ragioni sostitutive direttamente nel contratto di assunzione.</b></p>
<b>2. Apprendistato</b>	
<b>Chiarimenti</b>	<p>L'articolo 2 del DL 34/2014 reca <b>correzioni alla disciplina dell'apprendistato</b>, allo scopo di liberalizzare l'istituto contrattuale.</p> <p>La più rilevante modifica riguarda <b>l'abrogazione di tutte le norme che subordinavano l'assunzione di nuovi apprendisti alla conferma di una percentuale</b> dei rapporti in essere. Tale <b>eliminazione</b> si riferisce - sia alla <b>soglia legale</b> (per le aziende con oltre 9 dipendenti, stabilizzazione del 50% dei rapporti di apprendistato cessati nei 24 mesi antecedenti, limite che scendeva al 30% nei primi tre anni di applicazione della legge n. 92/2012), - che a <b>quella contrattuale</b> prevista dalla contrattazione collettiva, per i datori di lavoro con un organico inferiore alle 9 unità.</p> <p>Dalla data di entrata in vigore delle nuove norme, inoltre:</p>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- il <b>piano formativo</b> individuale dell'apprendista non deve più necessariamente essere redatto per iscritto;</li> <li>- nell'apprendistato professionalizzante, diviene <b>facoltativa la formazione di base e trasversale</b>, ossia quella che avrebbe dovuto essere erogata dalla Regioni;</li> <li>- <b>nell'apprendistato di primo livello</b>, finalizzato all'acquisizione di una qualifica o di un diploma professionale, è consentito che il <b>compenso per le ore di formazione venga corrisposto nella misura del 35%</b> del monte ore complessivo.</li> </ul>
<b>3. Art. 2, c. 30 della legge 28 giugno 2012, n. 92. Restituzione del contributo addizionale ASpI. Precisazioni</b>	
<b>Chiarimenti</b>	<p>L'articolo 2, c. 30 della legge 28 giugno 2012, n. 92 prevede la <b>restituzione al datore di lavoro del contributo addizionale ASpI (1,40%), nelle ipotesi di trasformazioni a tempo indeterminato di rapporti a termine nonché nei casi di stabilizzazione</b> del rapporto, purché intervenuta entro sei mesi dalla cessazione del precedente rapporto a termine.</p> <p>A decorrere dal 2014 (articolo 1, c. 135 della legge 27 dicembre 2013, n. 147) <b>la restituzione può avvenire in misura</b> integrale (in precedenza era limitata a massimo sei mensilità).</p> <p><b>Nei casi di stabilizzazione.</b> Si ricorda che, ricorrendone i presupposti, continua a operare la contrazione stabilita dalla Legge 92: i mesi intercorrenti tra la fine del rapporto a termine e la stabilizzazione a tempo indeterminato vanno a ridurre il numero complessivo dei mesi per i quali è possibile recuperare il contributo dell'1,40% versato.</p> <p><b>Tale restituzione contributiva trova applicazione anche nelle ipotesi in cui l'assunzione successiva al rapporto a tempo determinato avvenga con contratto di apprendistato.</b></p> <p>In merito alla <b>possibilità di instaurare legittimamente contratti di apprendistato con soggetti che abbiano precedentemente prestato la loro attività lavorativa presso il medesimo datore di lavoro</b>, si richiamano le indicazioni fornite dal Ministero del Lavoro con la risposta a interpello n. 8/2007 e con la circolare n. 5/2013.</p> <p><b>Operatività</b>  I datori di lavoro <b>utilizzeranno il già previsto codice</b> causale "L810" - avente il significato di "recupero contributo addizionale art.2, co. 30 L.92/2012" - istituito[i] nell'elemento &lt;CausaleACredito&gt; di &lt;AltreACredito&gt; di &lt;DatiRetributivi&gt; di Denuncia Individuale del flusso UniEmens.</p>

*Nicola Porelli*  
ADAPT Professional Fellow  
Consulente del Lavoro

 @NicolaPorelli